

FIDEIUSSIONE BANCARIA PER LA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DI IDONEITA' FINANZIARIA
AI SENSI DEL D.D. 25 NOVEMBRE 2011.

Rilasciata a.....partita IVA.....domiciliato/con sede inCodice
Fiscale.....fino alla concorrenza di euroa
favore della Provincia Autonoma di Trento

PREMESSO CHE

- L'art. 7, paragrafi 1 e 2 del regolamento CE n. 1071/2009 stabilisce *norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada*;
- L'art. 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011 detta *"disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada"* e prevede che l'impresa di trasporto su strada è tenuta a dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria ogni anno,
- Alla lettera b) dell'art.7, comma 1 del DD 25.11.2011 è indicata, fra le altre modalità per comprovare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria, l'attestazione rilasciata dalla banca sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria;
- Con circolare Prot. 0011551 del 11 maggio 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato che l'impresa di autotrasporto può dimostrare il requisito di idoneità finanziaria mediante contratto di fidejussione, dal quale risulti che la garanzia in solido è stata prestata per l'adempimento delle obbligazioni finanziarie che l'impresa dovesse contrarre nei confronti di terzi creditori in dipendenza e in connessione dello svolgimento dell'attività di autotrasporto.

CIO' PREMESSO

La sottoscritta(di seguito "*Banca*"), con sede in, con
la presente fidejussione bancaria si costituisce fidejussore del signor/ditta....., con sede in
che accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto
per le obbligazioni derivanti dal presente contratto indicate in premessa a favore della Provincia Autonoma
di Trento.

Resta pertanto inteso che ci impegnamo a versarVi, fino a concorrenza dell'importo suddetto, la somma
che sarete ad indicarci come dovuta, ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni del
debitore principale.

Condizioni generali della garanzia tra la (...Banca...) e la Provincia Autonoma di Trento

Art.1 delimitazioni della garanzia. Per effetto della presente fidejussione la (...Banca...) si impegna a
corrispondere le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente fidejussione, fino alla concorrenza
massima dell'importo di euro....., che a qualsiasi titolo fossero dovute dall'impresa sopra citata
alla Provincia Autonoma di Trento, in dipendenza e connessione dello svolgimento dell'attività di
autotrasportatore, per il periodo indicato nel seguente art.2

Art. 2 durata della garanzia. La garanzia prestata con la presente fidejussione bancaria ha efficacia a decorrere dalla data della sottoscrizione e ha la validità per un anno e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da parte della (...Banca...), da comunicare alla Provincia Autonoma di Trento ed all'impresa sopra citata 3 mesi (tre) prima della scadenza annuale con lettera raccomandata AR.

Art. 3 escussione delle garanzie. La (...Banca...) è obbligata a versare, a semplice richiesta della Provincia o a soggetto terzo da questa indicato e senza opporre eccezione alcuna le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente fidejussione, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito, di cui all'art. 1944 cod. civ.

Art. 4 importo massimo della garanzia. La garanzia è prestata per l'importo massimo complessivo indicato in premessa.

Art. 5 obbligazioni delle parti contraenti. La (...Banca...) si obbliga a versare, senza eccezione alcuna, le somme richieste alla Provincia Autonoma di Trento o ad altro soggetto da questa indicato, senza limitazione, condizioni o eccezioni di sorta e nonostante qualsivoglia azione venga sollevata da parte dell'obbligato principale, sempre e comunque fino a concorrenza massima dell'importo predetto, che a qualsiasi titolo fossero dovute dall'impresa sopra indicata alla Provincia Autonoma di Trento o a terzi creditori, in dipendenza dello svolgimento dell'attività di autotrasporto di persone per conto terzi ed in connessione all'attività stessa. La Provincia Autonoma di Trento dovrà comunicare alla (...Banca...) l'ammontare delle somme dovute e la data entro la quale il relativo pagamento deve essere effettuato. La (...Banca...) è tenuta, ai sensi dell'art.7, comma 1, del DM 25/11/2011, a comunicare alla Provincia stessa in forma scritta ed entro il termine di quindici giorni, ogni fatto che determini la diminuzione o la perdita dell'idoneità finanziaria attestata.

Art. 6 spese, commissioni, imposte e oneri. L'eventuale mancato pagamento delle commissioni pattuite per il rilascio della presente fidejussione non potrà in nessun caso essere opposto alla Provincia. Le imposte, le spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico della Provincia.

Art. 7 Foro competente. In caso di controversia fra la (...Banca...) e la Provincia Autonoma di Trento è competente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Provincia stessa.

Art. 8 rinvio. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge.

Luogo e data

Il richiedente..... la Banca